

Compatibilità tra la professione di avvocato e impiego pubblico

Avvocato - in genere - compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - docente – limiti - istruzione e scuole - personale insegnante - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26016 del 17/10/2018

>>> In tema di compatibilità tra la professione di avvocato e l'impiego pubblico, per effetto della mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del d.lgs. n.662 del 1996, introdotto dal d.l. n. 79 del 1997, conv. con modif. in l. n.140 del 1997, da parte dell'art. 1, comma 1, della l. n.339 del 2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione della difesa in controversie di cui è parte la stessa amministrazione scolastica.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26016 del 17/10/2018